

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 294 TFT 29

### DEL 15 MARZO 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 15 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento 61/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. AMATO STEFANIA (Presidente dell'A.S.D. PATERNO' 1908)  
Sig. STRANO FRANCESCO (dirigente accompagnatore)  
A.S.D. PATERNO' 1908  
Campionato Allievi regionali, stagione sportiva 2014/2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7484/135 pf15-16/AA/mg del 28 gennaio 2016, la sig. Stefania Amato quale Presidente della A.S.D. Paternò 1908, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all'art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento.

Quanto sopra per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato Allievi regionali del 15/03/2015, 21/03/2015 e del 12/04/2015, disputate rispettivamente contro le società San Pio X° Catania, Katane Soccer e Magica Catania, un allenatore abilitato del

Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, ma un semplice collaboratore della Società.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Francesco Strano, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., la A.S.D. Paternò 1908, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata ai suindicati soggetti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico della sig. Stefania Amato;  
Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Francesco Strano;  
Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Paternò 1908.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti allegati agli atti del deferimento che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato Allievi regionali, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. Paternò 1908, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Risulta inoltre che il sig. Francesco Strano ha sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità della sig.ra Stefania Amato, nella qualità sopra indicata e dell'altro tesserato deferito, sig. Francesco Strano, nonché della A.S.D. Paternò 1908, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, conseguendone l'applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico della sig. Stefania Amato;  
Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco Strano;  
Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Paternò 1908.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 510/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. CITTA' DI ACICATENA

Sig. MAUGERI ANTONIO ORAZIO (presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori tesserati per la società' U.S.D. Citta' di Acicatena, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/02/2016 prot. 7851/350 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente rileva che manca agli atti la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna all'indirizzo "pec" indicato dal legale costituitosi per la società deferita all'esito della comunicazione di conclusione indagini. Nulla opponendo la Procura Federale,

P.Q.M.

Rinvia la trattazione all'udienza del 12 aprile 2016 ore 15.30, disponendo la rinotifica alle parti deferite ed alla Società deferita anche all'indirizzo pec già indicato in atti dal legale costituito.

### **Procedimento 511/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. CITTA' DI GIULIANA

Sig. FRANCESCO ARCURI (presidente all'epoca dei fatti)

N° 4 calciatori tesserati per la società' U.S.D. Citta' di Giuliana, all'epoca dei fatti.

Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/02/2016 prot. 7854/351 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 400,00 a carico della società U.S.D. Citta' di Giuliana;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Francesco Arcuri;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giovanni Mazzola, Domenico Palazzotto, Pietro Romeo e Marco Guerrera, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Giovanni Mazzola, Domenico Palazzotto, Pietro Romeo e Marco Guerrera, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società U.S.D. Citta' di Giuliana;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Francesco Arcuri;  
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta  
certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giovanni Mazzola, Domenico Palazzotto,  
Pietro Romeo e Marco Guerrera, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate  
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in  
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15 marzo 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**